Art.1

(Premessa)

In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandona t e o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandona t e, contener e il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro- forestali, la Regione intende valorizzare le terre agricole abbandonate, incolte, non sufficientemente coltivate, coerente m e n t e con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, il rafforzamento delle opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali.

Ai fini della presente legge si considerano quali terreni incolti o abbandonati i terreni ex coltivi, suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

Si considerano terreni non sufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della zona aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche ed agronomiche, a meno che su tali terreni non siano in atto tecniche agronomiche a basso impatto ambientale in grado di assicurare la protezione del suolo e la conservazione dello spazio naturale, nel rispetto degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia agroambientale.

Art.2

(Oggetto)

La presente legge definisce strumenti ed interventi:

1. Per promuovere il rilancio delle attività agricole e zootecniche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati,incolti o insufficientemente coltivati
2. per la salvaguardia del territorio;
3. Per la conservazione delle terre al loro scopo naturale;

Art. 3

(finalità)

La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:

1. Sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni;
2. Favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all’inserimento delle giovani generazioni assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali;
3. Contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonché l’insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali;
4. Prevenire il dilavamento e l’erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio;
5. Semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale.
6. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

Art 4

(Azioni della Regione)

Per le finalità di cui all’articolo 3, la Regione, con la presente legge, promuove:

1. Una più efficace azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali con particolare attenzione alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche;
2. La costituzione della Banca regionale della terra, di cui all’articolo 5;
3. La messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.

Art 5

(Banca regionale della terra)

1. La Banca regionale della terra consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi.
2. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure assegnazione in attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440: “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate” e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In un’ulteriore sezione sono inserite le terre civiche di cui all’art. 2 comma III, terre la cui assegnazione sarà riservata in via prioritaria ai soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati che facciano domanda sia in forma singola che associata
4. Possono chiedere l’inserimento nella base dati della Banca regionale della terra delle coordinate catastali identificative delle rispettive particelle e delle eventuali ulteriori informazioni alle stesse riferibili tutti coloro i quali, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Sardegna, siano, nondimeno, disponibili a cederne, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi.

Art 6

(azioni a supporto della creazione della banca regionale della terra)

La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra e delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, provvede a:

1. Fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;
2. Agevolare coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo;
3. Supportare i comuni che intendano dotarsi o dispongano di un regolamento di polizia rurale coerente con le finalità ed i contenuti della presente legge.

Art 7

(Incentivi)

Per le finalità di cui all’articolo 3, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi:

….

Art 8

(norme attuative)

Al fine di rendere operative le norme della presente legge, la Regione istituisce presso l’assessorato all’agricoltura, un’apposita commissione con il compito di:

1. Raccogliere ed inserire e dividere territorialmente i dati  che perverranno tramite l’apposita modulistica;
2. Regolamentare i criteri ed i titoli di merito utili all’assegnazione delle terre inserite nella BRT;